CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/UCI/sc

Roma, 21 novembre 2022

Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Taranto

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 153/2022-Incompatibilità-Pubblico impiego - Art. 1, comma 7-ter, D.L. n. 80/2021 - Assunzione a tempo determinato in attuazione del PNRR.

Con il quesito dello scorso 3 agosto l'Ordine chiede di sapere se versi in una situazione di incompatibilità l'iscritta che abbia superato il concorso pubblico per "*reclutamento a tempo determinato di personale non dirigenziale di area III-F1 nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione Europe e Nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna*". Come evidenziato dall'iscritta (nella documentazione che l'Ordine ha allegato al quesito) il bando di concorso precisa che la selezione è emanata in attuazione della normativa introdotta per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in particolare delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 7-*ter*, del Decreto Legislativo n. 80 del 9 giugno 2021.
Considerato che sulla questione il Consiglio Nazionale ha già fornito il proprio orientamento nel PO n. 101/2022, l'Ordine chiede se vi siano aggiornamenti rispetto a quanto evidenziato in tale sede.

In riferimento alla questione sollevata si conferma quanto già evidenziato nel PO n. 101/2022 e in particolare che, nel caso di assunzioni a tempo determinato nelle Pubbliche amministrazioni interessate dall'attuazione del PNRR, il comma 7-*ter* dell'articolo 1 del DL n. 80/2021 ha espressamente stabilito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego (art. 53, co. 1, D.lgs. n. 165/2001), che dispone l'incompatibilità tra lo svolgimento di rapporto di lavoro dipendente e contestuale esercizio di attività professionale, che ai professionisti reclutati non è richiesta la cancellazione dall'albo,

collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione automatica[1].
Come già evidenziato nel citato PO, in tali casi è dunque consentito al professionista mantenere l'iscrizione nell'albo professionale nel periodo di durata della prestazione di lavoro dipendente a tempo determinato. Considerato che il citato art. 1, co. 7-*ter* non fornisce ulteriori indicazioni su modalità e limiti di svolgimento della professione in tale periodo[2], si raccomanda comunque di valutare l'opportunità di svolgere l'attività professionale contestualmente alla prestazione di lavoro a tempo determinato presso la PA anche alla luce dei principi generali del Codice deontologico della professione[3] e di astenersi dallo svolgimento della stessa laddove si ravvisino conflitti, anche solo potenziali, di interesse o, comunque, una compromissione dell'imparzialità, obiettività e indipendenza.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

---

[1] Vd. Art. 1, co. 7-*ter*, DL. n. 80/2021:
"Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

[2] Si ricorda che anche nei casi, espressamente previsti dal legislatore, di deroga al divieto di contestuale esercizio di una professione, al dipendente non è consentito di svolgere l'attività professionale in modo tale da recare pregiudizio allo svolgimento del lavoro di pubblico impiego. In particolare:
- nel caso di lavoratore dipendente in regime di part time con orario non superiore al 50% del tempo pieno, resta ferma in capo alla singola pubblica amministrazione la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse nonché l'individuazione delle attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite
- nei casi previsti da disposizioni speciali (es. docente di scuola pubblica) laddove venga autorizzato lo svolgimento di attività professionale, questa deve svolgersi sempre in modo da non recare pregiudizio all'attività di docenza.

[3] Vd. Codice deontologico della professione (testo aggiornato a marzo 2021 allegato a nota informativa CNDCEC n. 44/2021).